




COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO  
BASSA VAL BISAGNO

## **PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO E IL “COMITATO CONDOMINI DI VIA GINESTRATO NN. 14-16-18-20” PER LA CURA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO S.FONTANAROSSA**

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 270/24 novembre 2016 AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 - COMMA 2 - DEL REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI (ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART.16 DELLA TABELLA ALL.B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N.642)

Nella sede degli uffici municipali siti in Genova - piazza Manzoni n° 1, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2018-303.0.0.-15 del 27/2/2018 che ha approvato il patto di collaborazione in oggetto;

TRA

il Comune di Genova - Municipio III Bassa Val Bisagno con sede legale in Genova, via Garibaldi n° 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dalla dott.ssa Maria Maimone, nella sua qualità di Direttore del Municipio, in virtù dell'Ordinanza del Sindaco n° 22 del 18/1/2018 con la quale Le è stato conferito l'incarico dirigenziale di Direttore del Municipio III - Bassa Val Bisagno, ed ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta, di seguito denominata “Direttore”;


E

Il comitato “Condomini via Ginestrato nn. 14-16-18-20” con sede in Genova - rappresentato dal Sig. Sergio Agostinelli, di seguito denominato “Proponente”;

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani (“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione”);
- che il Comune di Genova ha individuato, con determinazione dirigenziale n. 100.0.0. - 2 del 26/1/2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della Direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;
- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24.11.2016, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;
- che il Comune di Genova ha individuato, ai sensi dell'art. 7 c. 4 del Regolamento, quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente patto di collaborazione ordinaria il Segretario Generale del Municipio, dott.ssa Maria Maimone, ora Direttore;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;





CONSIDERATO che:

- l' oneroso impegno manutentivo nei plessi scolastici può essere efficacemente coadiuvato dai cittadini che ne hanno diretto interesse, sono parti in causa e ben conoscono le necessità della scuola;
- l'impegno diretto dei suddetti cittadini, oltre ad alleviare il Municipio da una mole di lavori a basso contenuto specialistico che richiede un notevole impegno in termini di ore di lavoro, può efficacemente contrastare il cattivo uso e stimolare una migliore cura delle cose comuni;
- è pervenuta una proposta per un patto di collaborazione ordinario da parte del Proponente, assunta al protocollo della segreteria dell'Area Tecnica col n° PG/2017/427738 del 14.12.17, per interventi di manutenzione ordinaria della recinzione metallica, nonché pulizia dell'area verde sovrastante l'edificio in questione - sito in Genova - via Ginestrato n° 11;
- è stata trasmessa dall' Area Tecnica del Municipio la seguente relazione tecnica:

Plesso scolastico Susanna Fontanarossa – Via Ginestrato n° 11- Relazione Tecnica

Nella parte alta di via Ginestrato al confine con la proprietà dei civici nn. 14-16-18 e 20 è presente un piccolo spazio sovrastante l'edificio che ospita il plesso scolastico Susanna Fontanarossa. Tale spazio è in parte adibito a parcheggio e in parte a spazio verde. Lo spazio a verde si presenta in condizioni di degrado per la presenza di rovi, arbusti e numerosi rifiuti di vario genere.

Adiacente a detto terreno è stata collocata una recinzione metallica che separa la sede stradale dal complesso suddetto. Il manufatto si presenta in pessime condizioni manutentive, in quanto le parti metalliche hanno subito, in più punti, l'aggressione della ruggine.

Si rende pertanto necessario un intervento che preveda la spazzolatura con spazzola metallica di tutte le parti in ferro; la successiva applicazione di idoneo prodotto antiruggine e conseguente "ripresa" di due mani di smalto oleo-sintetico. Per quanto sopra descritto e verificato, il Responsabile dell'Area Tecnica - geom. Mauro Danovaro - rilascia parere positivo alla proposta.

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art. 7 del regolamento medesimo che, in base all'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente: esecuzione di manutenzione ordinaria -

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA/RIGENERAZIONE/GESTIONE IN FORMA CONDIVISA


Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

- cooperazione nella manutenzione funzionale e migliorativa degli spazi pubblici scolastici.

Le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, quindi, risultano essere le seguenti:

- interventi di manutenzione ordinaria quali spazzolatura, applicazione prodotto antiruggine e tinteggiatura della recinzione metallica che separa la sede stradale dal plesso scolastico S. Fontanarossa, nonché interventi di radicale pulizia dello spazio verde sovrastante l'edificio suddetto al fine di garantire e potenziare la piena funzionalità della struttura pubblica.



### ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Municipio III Bassa Valbisagno ed il Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto regolamento. Pertanto il Municipio si impegna a fornire attrezzature e materiali necessari all' intervento di ripristino della recinzione metallica e alla sistemazione dell' area sovrastante l'edificio ospitante il plesso scolastico.

Il proponente si impegna ad eseguire gli interventi proposti coordinandosi col Municipio - Area Tecnica.

### ART. 4 - MODALITÀ DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva del bene comune urbano oggetto del presente patto sono le seguenti:

#### **Collaborazione al mantenimento della piena funzionalità pubblica del plesso scolastico "Susanna Fontanarossa"**

### ART. 5 - RESPONSABILITÀ

Il proponente, si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

### ART. 6 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

**Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sarà operativa la copertura assicurativa per responsabilità civile del Comune di Genova sia nei confronti del volontario sia di terzi.**

La copertura assicurativa non è operante nel caso in cui il cittadino attivo sia ritenuto direttamente responsabile di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

La vigente polizza assicurativa infortuni, stipulata dal Comune di Genova, prevede il limite di età non superiore ai 75 anni per la validità dell'assicurazione.

### ART. 7 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

### ART. 8 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

### ART. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA





COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO  
BASSA VAL BISAGNO

Il Comune di Genova – Municipio III Bassa Valbisagno si riserva di interrompere il presente rapporto di collaborazione in caso di inosservanza dei termini o inadempienze tecnico-operative rilevate segnalate o verificate dal Municipio con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.

ART. 10 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha una durata di anni due dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato con specifico atto qualora non intervengano disdette dalle parti entro la scadenza prevista.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 11 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal “Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova ..... 7/3/2018 .....

per il Comune di Genova - Municipio III Bassa Valbisagno

**Il Direttore del Municipio - Dott.ssa Maria Maimone**

per il Proponente - “Comitato Condomini via Ginestrato 14-16-18-20”

**Il referente Sig. Sergio Agostinelli**

Patto di collaborazione FONTANAROSSA